



GIANFELICE

ascensori

Spett.le

A.S.L. Pescara
Via Renato Paolini 68
65124 - Pescara (PE)

C.F./P.IVA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ECO" N. 932/22 REV 1 DEL 31/12/2023

Ubicazione impianto/i: Via della Stazione - 65027 Scafa (PE)

Casa Costruttrice	FABB. N°	MATR. N°	PORTATA	FERMATE	SERVIZI	VEL. m/s	TIPO IMPIANTO
Gianfelice Ascensori	12-ME019		480	4	4	0,60	MRL

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio di manutenzione semplice prevede:

- visite di manutenzione periodiche, contestualmente alla manutenzione semestrale sarà aggiornato il registro dell'impianto (come previsto dalle norme in materia);
- la verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici ed elettrici, e particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
- la verifica dell'integrità e l'efficienza dei paracadute, dei limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- la verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di messa a terra;
- la verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;
- di procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e lubrificanti;
- di eseguire le verifiche secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 art. 15 comma 4;

1.2 Assistenza verifiche biennali:

E' previsto l'invio di personale tecnico specializzato e abilitato in assistenza al Soggetto incaricato per le verifiche periodiche biennali come previsto al comma 3 dell'art.13 del DPR 162/99 con addebito separato per un importo pari a € 30,00+iva;

1.3 Altri servizi facoltativi:

- Estensione polizza assicurativa con massimale € 5.000.000,00 relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi incombenti sulla proprietà-utenti e/o gestori dell'ascensore per tutta la durata del presente contratto, stipulata con una primaria compagnia di assicurazione. Il committente dovrà comunicare eventuali incidenti a mezzo raccomandata entro il termine di 24 ore.
- Servizio di reperibilità per soccorso 24 ore su 24, per rispondere, ad ogni giustificata richiesta, agli utenti eventualmente rimasti bloccati nella cabina dell'ascensore ed inviare personale tecnico per eseguire le operazioni di soccorso. Il costo dell'intervento è escluso fuori del normale orario di lavoro, il sabato e nei giorni festivi.
- Gestione amministrativa del contratto di telefonia mobile relativo alla carta SIM di proprietà della Gianfelice Ascensori S.r.l., compreso il pagamento dei corrispettivi al gestore della linea GSM.

2. DECORRENZA - DURATA

Il servizio verrà svolto dal 31/12/2023 e continuerà per un periodo di anni **UNO**.

3. PREZZO DEL SERVIZIO

Prestazioni oggetto del servizio di cui ai punti:	Corrispettivo annuale complessivo oltre IVA come di Legge
1.1 = Manutenzione semplice	€ 600,00+iva (seicento/00+iva)
Altri servizi cui si intende aderire, indicare con X il/i servizio/i scelti	
<input type="radio"/> 1.3.1 = Estensione polizza R.C.T. Proprietà-Utenti e/o Gestori dell'ascensore	€ 69,00+iva (sessantanove/00+iva) compreso nel canone
<input type="radio"/> 1.3.2 = Servizio di reperibilità per soccorso 24 ore su 24	€ 69,00+iva (sessantanove/00+iva)
<input type="radio"/> 1.3.3 = Gestione dei corrispettivi relativi al contratto di telefonia del bidirezionale	€ 69,00+iva (sessantanove/00+iva)

Sono escluse imposte, tasse e spese di incasso, i prezzi sono soggetti a revisione in caso di variaz. dei costi, come da art. 9 delle condizioni generali di vendita.

Per accettazione dei punti _____

Firma _____

CORRISPETTIVO ANNUALE TOTALE COMPRESO SERVIZI ACCESSORI € _____ +iva(_____ +iva)

4. PAGAMENTI

Pagamento del servizio a presentazione fattura trimestrale anticipata, a mezzo:

- RIBA Banca appoggio _____ ABI _____ CAB _____ CCP Bonifico Bancario

5. ONERI PER LA SICUREZZA

In accordo con quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto in oggetto.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA allegata al contratto n. 932/22 REV 1 DEL 31/12/2023

Art.6 Assicurazione responsabilità civile "Oitta manutentrica"

Sono a carico della Società soltanto i rischi derivanti dalla sua responsabilità quale assuntrice della manutenzione e limitatamente ai seguenti massimali coperti da polizza assicurativa stipulata con Primaria Compagnia di Assicurazione: € 5.000.000,00 per catastrofe, € 5.000.000,00 per danni alle persone, € 2.000.000,00 per danni alle cose ed animali anche se appartenenti a più persone. Al verificarsi di un sinistro il Committente è tenuto a segnalare alla Gianfelice Ascensori S.r.l. con lettera raccomandata entro le 24 ore successive all'evento, in caso contrario sarà declinata ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero derivare dalla mancata denuncia.

Art.7 Pagamenti

Il luogo di pagamento è sempre la sede della società. Lo stesso può essere effettuato a mezzo versamento su c/c postale della società, con assegni bancari, il pagamento del prezzo non potrà essere parziale e per nessun motivo sospeso o ritardato dal Committente oltre le scadenze pattuite. Ogni eventuale ragione del committente dovrà essere fatta valere in separato giudizio.

Si concorda e si accetta che in caso di ritardo nei pagamenti, rimangono a carico del Committente gli interessi di mora nella misura di 6 punti in più del tasso ufficiale di sconto. Se il committente non effettuerà i pagamenti nei termini previsti la Società avrà il diritto di sospendere il servizio di manutenzione, di disattivare il collegamento con la rete telefonica senza preavviso e/o di risolvere il contratto di manutenzione con decadenza, per tutto il periodo della sospensione, delle clausole riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile e quindi il funzionamento dell'impianto. Il canone in vigore sarà comunque dovuto alla Società fino alla scadenza del contratto anche per la durata della sospensione. Le spese subite dalla società per l'incasso saranno addebitate al Committente separatamente in fattura.

Art.8 Sospensione dell'esercizio

In caso di sospensione dell'esercizio degli impianti per un periodo superiore a 15 giorni dipendente da richiesta del Committente o dalla temporanea sospensione di erogazione della energia elettrica o dalla ritardata esecuzione di lavori a carico del Committente, come pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi ai lavori di riparazione affidati alla società, sarà effettuato un servizio saltuario di osservazione e il canone verrà ridotto del 50% per tutto il periodo di arresto degli impianti. Qualora alla ripresa dell'esercizio si rendessero necessarie opere di revisione, queste verranno fatturate a parte.

Art.9 Variabilità prezzi

Il prezzo del servizio di cui all'art. 3 è calcolato in base al costo del materiale e della manodopera alla data della presente. Tale prezzo è soggetto ad aggiornamento a seguito delle variazioni che si dovessero verificare nel corso del contratto e delle sue proroghe con riferimento al valore di percentuale dell'inflazione rilevato su base dell'indice ISTAT.

Art.10 Cause di forza maggiore e delimitazioni delle responsabilità

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Società i disservizi e i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso e manomissione dell'impianto, i danni ed i disservizi derivati dalla mancata segnalazione da parte del Committente al servizio di assistenza della società di guasti sugli impianti, infiltrazioni di acqua, allagamenti, incendi, anomalie delle caratteristiche nell'erogazione dell'energia elettrica di F.M. nonché quelli derivanti da cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo, come: disposizioni governative, serratte, esplosioni, furti, inondazioni, rivolte, sommosse civili, guerre, sabotaggi, ecc. in nessun caso o circostanza la società è responsabile dei danni conseguenti. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità della società per danni derivanti al Committente e/o a terzi ai sensi del presente contratto, salvo per i casi di dolo o negligenza grave.

Art.11 Orario di lavoro

Tutte le prestazioni incluse nel contratto di manutenzione saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della società. Per quei lavori richiesti in orario straordinario (sempre che sussista la possibilità di eseguirli), il Committente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di manodopera della società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

Art.12 Obblighi del cliente

Il cliente, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della custodia e la reperibilità del libretto obbligatorio sul quale vengono apposte le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e straordinarie. In caso di perdita e manomissioni integrali o parziali dello stesso farà fede, anche ai fini del riscontro dell'effettuazione delle verifiche, documentazione interna cartacea e/o informatica della ditta manutentrica. Il cliente deve curare che la fossa, locale macchine e interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.

Art.13 Scheda telefonica

- il cliente si obbliga ad utilizzare la carta Sim con cura e diligenza al fine di mantenerne l'integrità e permetterne il perfetto funzionamento
- resta inteso che la scheda telefonica è di proprietà esclusiva della società ed il cliente è responsabile della relativa custodia ed utilizzo. Qualora non venga utilizzata per esclusive finalità legate alla richiesta di intervento per intrappolamento all'interno della cabina dell'impianto elevatore, la società si riserva il diritto di addebitare al cliente i maggiori costi conseguenti all'uso improprio declinando ogni e qualsiasi responsabilità.

Art.14 Varie

- Qualora durante le visite si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nell'oggetto del presente contratto di manutenzione, la società si impegna ad eseguirli alle condizioni che saranno concordate in comune accordo con il Committente. Se le prestazioni di cui sopra richiedessero un tempo superiore ai 30 giorni, il Committente, durante il periodo di fermata dell'impianto, non sarà tenuto a corrispondere il canone di manutenzione; i lavori di leve entità indispensabili per l'immediato buon funzionamento, dell'elevatore saranno eseguiti senza preventivo. Essi saranno addebitati in relazione al rapporto di lavoro controfirmato dal garante dell'elevatore o da persona da Lui delegata.
- Nel caso di cambiamento di proprietà dell'edificio o dell'Amministrazione, il Committente dovrà darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Società. Il Committente è responsabile del rispetto, da parte del nuovo proprietario subentrante, del presente contratto.
- Pur rimanendo responsabile ad ogni effetto della piena osservanza delle presenti clausole, la Società si riserva la facoltà di affidare il servizio di manutenzione a ditta di sua fiducia e/o ditta collegata
- Verranno fatturati a parte gli interventi di personale richiesti per ingiustificati motivi: porte aperte, recupero di oggetti caduti nel fondo vano, manomissioni in genere

Art.15 Risoluzioni anticipate

In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del committente sarà dovuto alla società l'intero canone in vigore fino alla naturale scadenza del contratto. Nel caso in cui i lavori di rimodernamento o modifiche a carico del committente venissero eseguiti dal Committente stesso o da terzi per suo conto, la società ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto ed il committente è obbligato al pagamento dell'intero canone fino alla naturale scadenza.

Uguale diritto avrà la società qualora la necessità di adeguamenti a nuove leggi e prescrizioni di Autorità Governative non venissero riconosciute o fossero dilazionate dal Committente. In ogni caso il Committente è tenuto all'osservanza di tutti i suoi obblighi fino al giorno della scadenza del contratto.

Art. 16 Spese contrattuali

Eventuali spese di bollo, di registrazione e IVA relative al presente contratto, nonché tutte le altre imposte e tasse di ogni genere tanto se esistenti al momento della stipulazione quanto se stabilite o aumentate posteriormente sono a carico del committente.

Art.17 Tutela della privacy - Informativa [Dlgs 196/2003]

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 si informa che il trattamento dei dati del Cliente e dell'Amministratore, raccolti presso la Società manutentrica o presso terzi persegue esclusivamente le finalità commerciali, promozionali, gestionali e statistiche della società manutentrica e sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei. Il trattamento riguarderà nella maggior parte dei casi dati personali comuni. Solo in alcuni casi particolari il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, cioè idonei a rilevare lo stato di salute, o indispensabile per applicare su richiesta del Cliente, aliquote IVA più favorevoli, ai sensi di legge ovvero indispensabili per le pratiche assicurative connesse alla fornitura dei servizi e prodotti della società manutentrica. Il conferimento dei dati da parte del cliente è facoltativo. Il mancato conferimento potrà comportare, tuttavia, l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale. I dati sensibili potranno essere comunicati ad Amministrazioni Pubbliche, ove richiesti, e limitatamente ai dati personali comuni, a società che svolgano per la società manutentrica attività di consulenza, promozione e marketing attività di revisione; a banche ed istituti di credito per operazioni di pagamento, ad imprese di assicurazione, per le operazioni sindacate, a consulenti e liberi professionisti, per il recupero crediti, attività legale, contenziosi ecc. Il titolare del presente trattamento è la società manutentrica.

Art.18 Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano esclusivamente la competenza del Foro della sede della società manutentrica.

Gianfelice Ascensori S.R.L.
Via Fonte Romana, 64/5
65124 PESCARA
P.IVA 01931040685

IL COMMITTENTE

_____ li _____

Le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Decorrenza, durata, rinnovo tacito). Art. 8 (sospensione dell'esercizio). Art. 12 (Obblighi del committente). Art. 15 (Risoluzione anticipata). Art. 18 (Controversie).

GIANFELICE ASCENSORI S.R.L.
Gianfelice Ascensori srl
Via Fonte Romana, 64/5
65124 PESCARA
P.IVA 01931040685

IL COMMITTENTE